



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

Atto registrato il 15/04/2022 n° 161

Col pagamento di Euro ESENTI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MATERMAGNA APS

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "MATERMAGNA" che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune di Genova può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ex art.5 del D. Lgs. 117/2017 come di seguito elencato:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché la promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) formazione universitaria e post-universitaria;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di inclusione sociale, di promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. L'Associazione Matermagna si propone di svolgere attività di informazione, formazione e divulgazione scientifica, di studio e di ricerca al fine di promuovere e diffondere, in tutti gli ambiti della società civile, un nuovo paradigma culturale incentrato sul concetto di sostenibilità che abbia, come fine ultimo, il perseguimento del benessere individuale e collettivo a favore di stili di vita e metodi di produzione e di consumo orientati all'eco-sviluppo, alla tutela dei consumatori e ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra l'uomo e l'ecosistema Terra. Tra le molteplici definizioni oggi esistenti, l'Associazione fa propria quella maggiormente condivisa così come riportata nel rapporto Brundtland, elaborato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite: "Lo sviluppo sostenibile, è quello sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". Gli ambiti prevalenti e non esclusivi in cui l'Associazione opera sono: Educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, Educazione al consumo e alla produzione sostenibile, Tutela dell'ambiente a tutela della salute collettiva, nuove forme di economia solidale. Nello specifico, per il conseguimento degli scopi sociali, Matermagna si propone di:

- a) diffondere e sviluppare presso la collettività, e in particolare fra i giovani, la “cultura della sostenibilità”, della gestione efficiente delle risorse e dei rifiuti anche attraverso progetti di Educazione allo Sviluppo Sostenibile in Italia e all'estero;
- b) promuovere iniziative di *green economy* e *blue economy* che favoriscano il passaggio a modi di produzione e consumo più sostenibili, a vantaggio di una migliore organizzazione sociale e di una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- c) promuovere e svolgere attività di studio, ricerca scientifica e di analisi inerenti gli aspetti socio-economici, geopolitici, ecologici, tecnologici, energetici, sanitari legati ai temi dello Sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale;
- d) diventare un luogo d'incontro dove far convergere esperienze di studio, di ricerca, di formazione e di sperimentazione di altri modi di fare economia più rispettosi dell'uomo e della natura;
- e) intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nelle giovani generazioni l'acquisizione di una coscienza sensibile alle questioni della tutela ambientale e della sostenibilità, e contribuendo alla formazione di una cittadinanza attiva e partecipe anche attraverso l'offerta di appositi programmi educativi o iniziative sul territorio;
- f) elaborare e realizzare attività e progetti inerenti la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché di tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto da leggi nazionali e regionali, dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
- g) svolgere azioni di divulgazione volte a diffondere una visione olistica di ecosostenibilità, che contempli il rispetto dell'ambiente, delle specie viventi, del territorio, dei rapporti e degli equilibri da salvaguardare tra essi esistenti;
- h) promuovere azioni volte a conoscere e salvaguardare l'ambiente quale sede del “capitale naturale” che comprende i beni naturali della Terra (il suolo, l'aria, l'acqua, la flora e la fauna) e i servizi ecosistemici essenziali per la vita sul pianeta;
- i) diffondere buone pratiche di comunicazione ambientale volte a creare un pubblico informato in grado di compiere scelte consapevoli per la tutela dell'ambiente e dei beni comuni, promuovendo il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili, provenienti da commercio equo solidale, e a km 0, la riduzione degli sprechi alimentari, delle risorse idriche ed energetiche;
- j) operare per la diffusione e il rispetto dei diritti umani in generale, con particolare attenzione a quelli dei minori, attraverso percorsi culturali, educativi, formativi e aggregativi, finalizzati ad assicurare il diritto alla felicità dei più giovani;
- k) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- l) promuovere esempi di Economia collaborativa (*sharing economy*) agevolando la creazione di reti di scambio di tempi e di servizi di vicinato per impieghi di reciproca solidarietà, interesse e inclusività;
- m) produrre, distribuire e vendere materiale tecnico, scientifico, culturale e didattico attinente lo scopo sociale attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- n) organizzare in proprio o attraverso la collaborazione con altre organizzazioni, seminari, convegni, dibattiti, manifestazioni, visite sul territorio, laboratori creativi e pratici di riuso e riparazione, incontri di lettura, laboratori di recitazione, cineforum, sottoscrizioni a premio e qualsiasi altra attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali;
- o) concedere il patrocinio ad iniziative aventi finalità di interesse collettivo, nell'ambito dello scopo sociale;
- p) stipulare con Enti pubblici e privati, contratti e convenzioni oltre a partecipare a bandi e progetti nazionali, europei e internazionali necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- q) usare gli strumenti processuali che ritiene più idonei per il raggiungimento dei fini sociali.

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Soci, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
Gli associati possono essere persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
E concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna a versare la quota associative annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. La quota non è restituibile in alcun caso e non è trasmissibile

Sono previste varie categorie di soci con diverse caratteristiche; a tutte è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. A titolo di esempio, i soci possono distinguersi in: fondatori, ordinari, junior, onorari.

-Soci fondatori: sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni.

- Soci Ordinari: sono tutti coloro che avendo compiuto la maggiore età siano ammessi previa domanda scritta al Consiglio direttivo. Sono obbligati al versamento della quota associativa annuale: l'iscrizione decorre dalla data di delibera dello stesso.

- Soci Junior sono soci ordinari che non hanno ancora compiuto la maggiore età.
- Soci Onorari: tale qualifica può essere conferita dal Consiglio Direttivo a persone fisiche, giuridiche o enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione, si siano mostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'Associazione, o siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Non è necessaria alcuna richiesta scritta da parte dell'interessato; non ha l'obbligo di versamento di alcuna quota associativa. Qualora se ne ravvisi la necessità, per fatti gravi, tale riconoscimento può essere annullato dal Consiglio direttivo. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.

2. In caso di rigetto di una richiesta di ammissione, il Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.

Lgs. 117/17 ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'assemblea viene convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggi di testo telefonici (SMS) o a mezzo di app di gruppo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati con diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea potrà svolgersi, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Per i soci minorenni, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo

3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o messaggio di testo telefonico (SMS) o a mezzo da app di gruppo, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 (cinque) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente; amministra l'associazione; predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese

effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 anni.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, almeno una volta all'anno, e del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. Laddove richiesto dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o per libera determinazione, l'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo. Tale Organo di Controllo, è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Laddove richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017:
 - a. libro degli *associati*, tenuto a cura il Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
2. I soci e gli enti associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta al Presidente con preavviso di almeno 7 giorni.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Scioglimento dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata e può essere anticipatamente sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, cioè con la presenza di almeno 60 per cento dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

ART. 22 – Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel

momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.